



Verbale Assemblea straordinaria 30/01/26
Modifica denominazione sociale associazione e statuto

Il giorno 30/01/2026 alle ore 10,00 si è riunita presso la sede legale, regolarmente convocata, l'Assemblea dell'Associazione culturale Improve, per discutere e deliberare i seguenti ordini del giorno:

- 1) Iscrizione al RUNTS
- 2) Cambio denominazione sociale dell'Associazione culturale in APS per iscrizione al RUNTS
- 3) Modifica delle parti dello statuto conseguenti al cambio di denominazione, necessariamente richiesti dal RUNTS.
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti i soci Cecilia Sanchietti, Cristina Franceschilli, Roberta Costanzi, Stefano Crobeddu, Alessandra Spurio, Anna Sabato, Antonella Crocicchia. Verificata la presenza di tutti i soci regolarmente iscritti, assume la Presidenza la Sign.a Cecilia Sanchietti, la quale, con l'approvazione dei presenti, nomina come segretario la Sig.a Cristina Franceschilli e legge l'ordine del giorno.

Viene affrontato il punto n 1). Il Presidente condivide le nuove normative e la necessità, nonché i vantaggi, dell'iscrizione al RUNTS. Ne consegue una discussione al termine della quale il Presidente invita i soci a votare. All'unanimità viene approvata l'iscrizione.

2) I soci presentano il nuovo nome, "IMPROVE_Aps", per essere discusso e approvato. Ne consegue una discussione al termine della quale il Presidente invita i soci a votare. All'unanimità viene approvato il cambio del nome, in "IMPROVE_Aps". Viene quindi acquisito e sostituito all'attuale "Improve".

3) In funzione del punto 1) e 2), vengono in parte modificate alcune sezioni dello Statuto, richieste dal Runts. Il Presidente presenta il nuovo Statuto, come allegato a questo verbale, che diventa quello definitivo.

Il Presidente informa che nei giorni successivi si recherà presso l'Agenzia delle entrate per formalizzare le modifiche e richiedere la variazione di denominazione sociale attribuita al codice fiscale e depositerà il nuovo Statuto. Così come procederà all'iscrizione al RUNTS. Informerà quindi anche la Banca per procedere al cambio della denominazione sociale dell'intestatario di conto e si provvederà anche ai cambiamenti sul web e social e sulla carta intestata e loghi, esplicitando il termine Aps.

4) Varie ed eventuali. Non essendoci altre questioni da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.30

Roma 30/01/26

Il Presidente

IMPROVE
Cod. fisc. 96418090583
V. Riccardo Guzziani 9
00173 Roma

Il Segretario

STATUTO "IMPROVE_Aps"

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione "IMPROVE_Aps", qui di seguito detta Associazione.

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo Aps nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, solo ad avvenuta iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha carattere nazionale ed ha sede legale in Roma, in Via Riccardo Guruzian, 9 - 00173.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi locali e sezioni distaccate in altre città della Regione Lazio e su tutto il territorio nazionale e internazionale.

Art. 3 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 SCOPI E FINALITÀ

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana, che si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apolitica e apartitica, si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza, tutela dei diritti inviolabili della persona e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Individua nei diritti umani universali, nella parità di genere, nello scambio tra culture, nella promozione della musica, della creatività e dell'arte e di ogni forma di espressività artistica, i propri criteri di azione comune.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- c) formazione extra-scolastica, in particolare in ambito musicale ed artistico, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, in particolare in ambito culturale e musicale;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- h) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

Art. 5 LE ATTIVITÀ

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività di interesse generale, sia a livello nazionale che internazionale, in particolare:

- a) attività culturali ed eventi dal vivo, d'informazione, divulgazione, sensibilizzazione, prevalentemente, ma non esclusivamente, in ambito musicale;
- b) attività formative, didattiche, di mentoring/coaching, prevalentemente, ma non esclusivamente, in ambito musicale;
- c) attività educative in ambito musicale, artistico/culturale, rivolte in particolare ai giovani e bambini;
- d) attività musicali ed artistico/culturali, volte a creare momenti di coesione sociale e culturale, anche in territori periferici;
- e) attività musicali ed artistico/culturali con valenza di promozione sociale, dirette a contesti e categorie fragili;
- f) attività di promozione alla parità di genere ed empowerment femminile in ambito culturale, prevalentemente musicale

Carlo Fecchi Alessandra Lupo Anna Jato

- Carlo J...*
- g) attività correlate che leghino lo sviluppo e l'esercizio di capacità culturali e artistiche con la promozione del benessere collettivo, la diffusione di competenze e valori in campo culturale ed estetico, la giustizia e l'inclusione sociale;
 - h) attività di scambio e promozione di artisti/e ed opere artistiche, nazionali ed internazionali, come valorizzazione scambio culturale;
 - i) attività di ricerca: studi di settore, analisi, statistiche, raccolte dati sui temi di interesse musicale ed artistico;
 - j) attività di advocacy e dialogo su temi di interesse artistico/culturale, musicale;
 - k) attività editoriali in ambito artistico/culturale/musicale.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'assemblea.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi - natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Titolo II: I SOCI

Art. 6 ASSOCIATI

Antonio Cicchella

Sono soci tutti gli uomini e le donne, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che accettano gli scopi di cui all'articolo 4, sono iscritti negli elenchi degli associati (art. 5), versano la quota annuale associativa (art. 7), sono ammessi all'Associazione (art. 6) e sono ammessi a partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di tenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il socio gode di tale diritto di voto dopo la delibera del Consiglio e il versamento della propria quota annuale associativa. Le persone giuridiche non possono essere associate e non hanno diritto di voto. La parte dell'associazione tramite il legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'associazione a titolo individuale, non può essere associata. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare e deliberare di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- Roberto*
- a) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
 - b) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
 - c) Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali, di facendone espressa richiesta scritta al Presidente e, se in regola con il versamento della quota sociale, di partecipare alle assemblee, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
 - d) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e pagare le quote sociali annuali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
 - e) I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
 - f) Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
 - g) Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 ESCLUSIONE E RECESSO DI UN SOCIO

La qualità di socio si perde per:

Antonio Cicchella

Stefano Anselmi

- a) Dimissioni volontarie: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che informerà l'assemblea; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi consecutivi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- c) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Ad es. nel caso in cui il socio danneggi materialmente o moralmente l'associazione o svolga attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione o lesive dell'immagine dell'Associazione. Il provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- d) Decesso dell'associato.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Titolo III: GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo e revisore legale dei conti (eventuale).

Gli organi dell'Associazione possono essere affiancati da un comitato artistico le cui funzionalità e i cui componenti dovranno essere stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente stabiliti, garantendo un'adeguata convocazione delle riunioni ed utilizzando sistemi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei convocati, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza che si trovino nel medesimo luogo in cui si trovano il presidente e il segretario verbalizzante.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto. E' ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all'estero o siano assenti per comprovati e validi motivi. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve: approvare il bilancio consuntivo annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario; approvare il bilancio preventivo; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione ed eventuali attività secondarie; eleggere il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; eleggere i componenti, determinandone il numero, dell'eventuale Organo di controllo.

Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione; in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato.

Art. 12 VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea nominare un segretario, constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti al libro soci (fisicamente o per delega)
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o

[Handwritten signatures: "Dario Lenti", "A. S. S. S.", "Antonio Lenti"]

Luca Jardi *Giuseppe*

rappresentati. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea delibererà sempre a maggioranza semplice. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro dei soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente più un numero minimo di 2 membri, in totale massimo 9 membri, scelti tra i soci ed eletti dall'assemblea, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un vice presidente e un segretario. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali e per entrambi quanto altro il consiglio direttivo ritenga volere loro delegare. Attribuisce il ruolo di tesoriere.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione in via provvisoria, per poi sottoporla alla ratifica nella prima riunione dell'assemblea.

Art. 14 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di un terzo dei suoi componenti, dietro richiesta motivata. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata dal Presidente ai membri, almeno otto giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, riunirsi in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente stabiliti, garantendo un'adeguata convocazione delle riunioni ed utilizzando sistemi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea, individuando le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

In particolare:

- provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulle ammissioni dei soci, sulle dimissioni e sulla revoca della qualità di socio;
- determina annualmente l'ammontare della quota sociale da sottoporre in assemblea;
- elabora e definisce i programmi dell'associazione e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie di gestione;
- amministra le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
- delibera in merito ad operazioni finanziarie tendenti al migliore utilizzo delle proprie risorse;
- delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario;
- elegge il Presidente tra i membri del Consiglio e assegna tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- redige i Regolamenti dell'Associazione da approvare in assemblea
- in casi di estrema necessità e se non ci fossero candidati alla Presidenza, può proporre la candidatura di un membro dell'Assemblea o un membro esterno. Tale nomina dovrà essere decisa a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.
- delibera, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Stefano *Auro* *Antonio*

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio e ha la firma sociale. Presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e, nei casi di estrema urgenza, esercita i poteri del Consiglio con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. Per le obbligazioni assunte dal Presidente in rappresentanza dell'associazione, i terzi creditori devono far valere i propri diritti sul patrimonio dell'Associazione, e solo in via sussidiaria possono rivalersi nei confronti del Presidente che ha agito in nome e per conto dell'Associazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento grave.

Art. 17 IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, D. Lgs n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, D. Lgs n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Ciascun componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione qualora l'assemblea lo ritenga opportuno o al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1

Titolo IV : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, trae i mezzi per finanziare il proprio funzionamento e lo svolgimento delle propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, fondazioni private, sponsor;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione, di cui all'art. 5 comma 1 decreto 460/97 del 4/12/1997, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte

per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La raccolta fondi è disciplinata dall'art. 7 D. Lgs n. 117/2017.

ART. 20 RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 21 ESERCIZIO FINANZIARIO

Per esercizio finanziario annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto.

Art. 22 LIBRI SOCIALI

I libri sociali essenziali che l'Associazione deve avere sono:

- il libro dei soci;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di altri organi sociali (se istituiti)

ART. 23 REVISIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento O ESTINZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

La revisione dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione, sono deliberate dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente Statuto. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Cecilia Sanchietti	<i>Cecilia Sanchietti</i>
Roberta Costanzi	<i>Roberta Costanzi</i>
Cristina Franceschilli	<i>Cristina Franceschilli</i>
Stefano Crobeddu	<i>Stefano Crobeddu</i>
Alessandra Spurio	<i>Alessandra Spurio</i>
Anna Sabato	<i>Anna Sabato</i>
Antonella Crocicchia	<i>Antonella Crocicchia</i>